Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 206

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 18 agosto 1956 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI – TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Il Presidente della Repubblica con suo decreto del 28 giugno 1956 su parere della Commissione prevista dal regio decreto 30 aprile 1851, ha conferito le seguenti medaglie d'oro al valor civile:

Alla Bandiera del **CORPO DELLE GUARDIE DI FINANZA,** febbraio-marzo 1956.

Fedele ad antico retaggio di dedizione al Paese e di operante solidarietà con le popolazioni colpite dalla sciagura, la Guardia di finanza interveniva, con immediata azione di reparti locali e con successivo impiego di colonne appositamente attrezzate, nella generosa gara volta a dare soccorso a regioni per lungo periodo flagellate da eccezionali intemperie. In volontario, fervido slancio di abnegazione ed in condizioni che esigevano consapevole spirito di sacrificio, comandanti e gregari si prodigavano ininterrottamente in lotta contro gli elementi, sbloccando località isolate trasportando malati e feriti, recando rifornimenti; con la presenza e con l'aiuto, accorrendo ovunque fossero vite da salvare, sofferenze da lenire, avversità da vincere. Al silenzioso operare dei propri uomini ancora una volta legava l'affetto riconoscente della Nazione.

Al Labaro del **CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO,** febbraio-marzo 1956.

In occasione delle nevicate di eccezionale imponenza abbattutesi sull'Italia centro-meridionale ed insulare, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, continuando la sua ininterrotta tradizione di sacrificio e di dedizione, affrontava instancabilmente ogni rischio, con febbrile e pur ordinata lotta contro le avversità per porgere soccorso alle popolazioni colpite. Con altissimo senso del dovere e sprezzo del pericolo, ufficiali, sottufficiali, vigili del fuoco, piloti elicotteristi e vigili sciatori, tra le bufere e i cedimenti di edifici e del terreno, raggiungevano località isolate, assistevano migliaia di persone, salvavano centinaia di vite umane, meritando, ancora una volta con il loro eroico comportamento l'ammirazione e la gratitudine del Paese.

Alla **CROCE ROSSA ITALIANA,** febbraio-marzo 1956.

Già encomiabilmente prodigatasi nell'alluvione del Polesine e delle inondazioni nell'Italia meridionale e insulare, la Croce Rossa Italiana, confermando le sue nobili tradizioni di umana solidarietà, di generoso altruismo e di eroica abnegazione, svolgeva durante le nevicate di eccezionale violenza abbattutesi sull'Italia centro-meridionale ed insulare, la propria opera altamente meritoria in ogni settore dell'attività assistenziale e sanitaria, intervenendo senza soste ed oltre ogni limite, con uomini e mezzi, nel soccorrere le popolazioni colpite in situazioni spesso drammatiche. In innumeri occasioni, gli appartenenti al Corpo militare, gli autisti e le infermiere volontarie, sprezzando ogni rischio, accorrevano ovunque era necessario lenire le umane sofferenze e, con ferma volontà di superare qualsiasi ostacolo, riuscivano a portare, anche nelle località più esposte, il conforto della loro preziosa attività, riscuotendo la meritata riconoscenza delle popolazioni colpite e la unanime ammirazione del Paese.

(3552)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 31 luglio 1956, n. 897.

Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni sulla cinematografia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 2 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, primo comma, la lettera *h*) è sostituita dalla seguente:

« *h*) da nove rappresentanti della tecnica, dell'arte e della cultura, designati:

uno dalla organizzazione sindacale dei giornalisti cinematografici;

uno dalla Federazione nazionale stampa italiana;

uno dalla Società italiana autori ed editori;

uno dai tecnici cinematografici;

uno dagli scenografi cinematografici;

uno dagli attori professionisti;

tre dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, scelti, sentite le organizzazioni di categoria, fra gli autori cinematografici (soggettisti e sceneggiatori, registi, musicisti) ».

Al primo comma sono aggiunte le seguenti lettere:

« *i*) da un rappresentante delle industrie tecniche cinematografiche;

l) da un rappresentante degli esercenti di sale cinematografiche che proiettino esclusivamente film a formato ridotto;

m) da un rappresentante della Commissione nazionale per la cinematografia scientifica del Consiglio nazionale delle ricerche ».

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« I rappresentanti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *g*), *i*), *l*), e i rappresentanti dei giornalisti cinematografici, dei tecnici, degli scenografi cinematografici e degli attori professionisti di cui alla lettera *h*), sono designati dalle rispettive organizzazioni di categoria per il tramite del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. I membri di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*) durano in carica due anni; per ciascuno di essi è nominato, con le stesse modalità, un membro supplente ».

Art. 2.

Dopo l'art. 2 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è aggiunto il seguente:

Art. 2-*bis*. — « Per l'esame dei problemi di carattere generale interessanti la cinematografia per la gioventù, la Commissione consultiva per la cinematografia è integrata:

1) da un direttore didattico, designato dal Ministro per la pubblica istruzione;

2) da un capo di Istituto di istruzione media, designato dal Ministro per la pubblica istruzione;

3) da un docente universitario di pedagogia o di psicologia, designato dal Ministro per la pubblica istruzione;

4) da un magistrato designato dal Ministro per la grazia e giustizia, scelto tra i giudici del Tribunale dei minorenni;

5) da un padre di famiglia e da una madre di famiglia designati dall'Opera nazionale maternità ed infanzia;

6) da un rappresentante degli esercenti di sale cinematografiche riservate alla gioventù;

7) da un rappresentante dell'E.N.A.L. designato dall'Ente stesso;

8) da un rappresentante dell'Associazione nazionale autori cinematografici, scelto tra gli autori che abbiano ideato, sceneggiato o diretto uno o più film prodotti per la gioventù.

Si applicano le disposizioni dell'art. 2, ultimo comma ».

Art. 3.

L'art. 4 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è sostituito dal seguente:

« Sono istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri tre Comitati: uno per i film a lungometraggio, uno per i film a cortometraggio e uno per i film di attualità; ciascuno composto di cinque esperti nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Commissione consultiva per la cinematografia, scelti fra gli esponenti delle categorie artistiche, tecniche, economiche e del lavoro, designati dalle rispettive organizzazioni di categoria.

« Per ogni componente effettivo è nominato, con le stesse modalità, un supplente.

« Ciascun Comitato elegge, tra i suoi componenti, il proprio presidente.

« I componenti effettivi e supplenti dei Comitati durano in carica un anno e possono essere confermati.

« Un funzionario della carriera direttiva, di grado non inferiore a consigliere di seconda classe, della Direzione generale dello spettacolo esercita le funzioni di segretario ».

Art. 4.

L'art. 5 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è sostituito dal seguente:

« Contro i provvedimenti adottati su parere dei Comitati di esperti, è ammesso ricorso ad una Commissione tecnica, istituita presso la Presidenza del Consiglio, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e composta:

a) dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, presidente;

b) dal direttore generale dello spettacolo;

c) da tre esperti in materia cinematografica scelti fra gli esponenti delle categorie artistiche, tecniche, economiche e del lavoro, sentita la Commissione consultiva;

d) da un rappresentante del Ministero del tesoro;

e) da un funzionario della carriera direttiva, di grado non inferiore a direttore di divisione, della Direzione generale dello spettacolo, che esercita anche le funzioni di segretario.

« In caso di assenza o di impedimento del Sottosegretario di Stato, la Commissione è presieduta dal direttore generale dello spettacolo.

« Per ogni membro di cui alle categorie *c*), *d*) ed *e*) è nominato un supplente.

« I membri di cui alla lettera *c*) durano in carica due anni e possono essere confermati.

« La Commissione delibera con l'intervento di almeno cinque componenti; in caso di parità prevale il voto del presidente ».

Art. 5.

Tra il primo ed il secondo comma dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è inserito il seguente comma:

« Ai fini dell'ammissione al beneficio del fondo speciale per il credito cinematografico, di cui all'art. 3 della legge 26 luglio 1949, n. 448, il produttore dovrà dare dimostrazione, mediante adeguate garanzie, di possedere i mezzi finanziari in misura sufficiente al completamento del film ».

Art. 6.

All'art. 8 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, al primo comma, sono aggiunte le seguenti lettere:

« *a-bis*) che gli sceneggiatori ed il regista siano italiani almeno nella versione originale italiana;

a-ter) che gli attori principali siano almeno per due terzi italiani ».

Le lettere *b*) e *c*) sono sostituite dalle seguenti:

« *b*) che gli altri elementi tecnico-artistici qualificati (aiuto regista, operatore, fonico, montatore, scenografo, direttore di produzione, musicista, costumista, direttore della fotografia, tecnico del colore, fotografo di scena, truccatore, attore, in essi compresi due elementi, uno tecnico e uno artistico, diplomati dal Centro sperimentale per la cinematografia dal 1950 in poi) siano almeno per due terzi italiani;

c) che il restante personale tecnico ed esecutivo ed i ruoli artistici minori impiegati nel film siano almeno per tre quarti italiani ».

Dopo il primo comma è aggiunto il seguente comma:

« Gli elementi tecnico-artistici stranieri che, nelle aliquote concesse, potranno partecipare alla realizzazione di film nazionali, dovranno essere cittadini di Paesi le cui industrie cinematografiche ammettono, in reciprocità, elementi italiani nella realizzazione di film della loro nazionalità ».

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il cortometraggio è considerato nazionale se prodotto da imprese italiane e girato integralmente in Italia con personale tecnico ed artistico per almeno tre quarti italiano ».

Il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Il lungo o cortometraggio se, per ragioni inerenti all'oggetto trattato, sia stato girato tutto o in parte, all'estero, è considerato nazionale, purchè gli eventuali interni costruiti siano stati girati interamente in Italia, e sussistano tutti gli altri requisiti stabiliti dalla presente legge, ed abbia ottenuto la preventiva autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentita la Commissione consultiva per la cinematografia ».

Il primo alinea del quarto comma è sostituito dal seguente:

« E' considerato nazionale il film di attualità di lunghezza non inferiore ai 200 metri di cui più della metà girati in Italia da tecnici italiani ».

L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« La dichiarazione di nazionalità è rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, previo accertamento dei requisiti sopra descritti, anche a seguito di ispezioni sui luoghi di lavorazione, entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della copia campione del film ».

Art. 7.

Il terzo comma dell'art. 9 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è sostituito dal seguente:

« Per i film di cui al presente articolo la dichiarazione di nazionalità deve essere richiesta prima dell'inizio della lavorazione ».

Art. 8.

L'art. 10 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è sostituito dal seguente:

« Per l'ammissione alle provvidenze previste nella nella presente legge, il film nazionale a lungo o cortometraggio, non a carattere documentario o di attualità, deve essere girato, con la ripresa sonora diretta, e per la parte prevista nella sceneggiatura per riprese in interni, almeno per il 70 per cento in teatri di posa muniti di adeguata attrezzatura tecnica.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei casi di comprovate esigenze tecniche, potrà concedere deroghe alle disposizioni di cui al precedente comma.

Per la determinazione della lunghezza minima del film nazionale, ai fini dell'ammissione ai benefici di cui alla presente legge, si considera il materiale scenico appositamente girato dopo la denuncia di inizio di lavorazione del film stesso; potrà tuttavia essere utilizzato il materiale scenico di repertorio, purchè tale impiego non sia superiore all'8 per cento della lunghezza complessiva del film.

Lo sviluppo del negativo e la stampa delle copie positive del film nazionale devono essere effettuati in Italia in stabilimenti italiani di sviluppo e stampa. Potranno essere consentite deroghe dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove si tratti di speciali sistemi per i quali manchi in Italia la necessaria attrezzatura ».

Art. 9.

All'art. 13 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è aggiunto il seguente secondo comma:

« Il produttore del film nazionale, ai fini delle provvidenze previste dalla presente legge, dovrà produrre una dichiarazione dalla quale risulti analiticamente il costo effettivamente sostenuto per la realizzazione del film ».

Art. 10.

Per l'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge, il produttore deve esibire la documentazione di cui all'art. 10 del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dall'articolo unico della legge 29 novembre 1952, n. 2388, e dimostrare di aver osservato le norme sul collocamento.

Art. 11.

L'art. 14 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è sostituito dal seguente:

« A favore del produttore del film nazionale di lunghezza superiore ai 2000 metri, ammesso alla programmazione obbligatoria, anche se realizzato con il sistema dei disegni animati, che sia stato presentato per il nulla osta di proiezione in pubblico dal 1° gennaio 1956, è concesso un contributo pari al 16 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film nazionale sia stato proiettato per un periodo di cinque anni dalla data della sua prima proiezione in pubblico accertata dalla Società italiana autori ed editori.

Qualora nello stesso spettacolo vengano proiettati due film nazionali lungometraggi ammessi al contributo, questo si ripartisce in parti uguali fra i produttori dei film stessi; ove il film nazionale lungometraggio venga proiettato nello stesso spettacolo insieme ad altro lungometraggio nazionale escluso dal beneficio od a film lungometraggio non nazionale, il contributo è ridotto alla metà.

Il film nazionale a carattere documentario di lunghezza superiore ai 2000 metri è ammesso alla programmazione obbligatoria ed ai contributi di cui al presente articolo, purchè sussistano i requisiti di cui agli articoli precedenti.

L'introito sul quale vengono liquidati i contributi di cui al presente articolo è determinato dalla Società italiana autori ed editori sulla base degli incassi accertati per il pagamento dei diritti erariali.

Ai produttori di film nazionali sono concessi acconti sui contributi ad essi spettanti. Tali acconti sono conteggiati su segnalazioni provvisorie e trimestrali degli incassi, effettuate dalla Società italiana autori ed editori e limitati ad un massimo dei quattro quinti del premio trimestrale che spetterebbe in base alle segnalazioni provvisorie stesse.

Gli acconti sono proporzionalmente ripartiti fra tutte le ditte produttrici che ne avranno fatto richiesta almeno quindici giorni prima della scadenza del trimestre al quale gli acconti stessi si riferiscono. Un elenco specificante come tale ripartizione sia avvenuta sarà comunicato alle ditte interessate che ne facciano formale richiesta.

Per il pagamento di tali acconti è autorizzata l'emissione sull'apposito capitolo di ordini di accreditamento a favore del cassiere della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Direzione generale dello spettacolo) per importi singoli non superiori a lire 500 milioni. Alla regolarizzazione degli acconti sarà provveduto successivamente all'atto della liquidazione definitiva di ciascun contributo da effettuarsi con mandati diretti ».

Art. 12.

Per un periodo di sei anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli esercenti delle sale cinematografiche che proiettino, oltre ai normali complementi di programma, soltanto un film nazionale di lunghezza superiore ai 2000 metri, ammesso alla programmazione obbligatoria dalla presente o dalle precedenti leggi, è concesso un abbuono del 20 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge.

Gli abbuoni contemplati nel presente articolo e nell'art. 14 della presente legge sono corrisposti all'esercente all'atto del versamento alla Società italiana autori editori dei diritti erariali introitati per la proiezione del film e non possono, in nessun caso, formare oggetto di cessione totale o parziale a favore dei terzi.

Art. 13.

Potranno essere dichiarati adatti per la gioventù soltanto i film a contenuto morale, culturale o ricreativo,

i quali siano adeguati alla mentalità dei minori degli anni sedici e rispondano alle sane esigenze della loro vita individuale e sociale.

Saranno dichiarati prodotti per la gioventù quei film adatti per i minori degli anni sedici che siano ad essi specificatamente destinati, purchè siano di lunghezza non inferiore ai 1200 metri e non superiore ai 2000 metri.

La qualifica di film « prodotto per la gioventù » e di « film adatto per la gioventù » deve risultare dal nulla osta di proiezione rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 14.

I film nazionali lungometraggi dichiarati « prodotti per la gioventù », anche se di lunghezza inferiore ai 2000 metri ma non a 1200, possono essere ammessi alla programmazione obbligatoria ed alle altre provvidenze entro i limiti di tempo e alle condizioni di cui agli articoli della presente legge.

Alla fine di ogni esercizio finanziario, i film dichiarati « prodotti per la gioventù » potranno beneficiare di un premio da prelevarsi su di un fondo di 100 milioni da ripartirsi fra i beneficiari in parti uguali, ma, comunque, in misura non superiore ai 20 milioni per ciascun film, e da assegnarsi entro il 31 ottobre di ciascun anno.

I film nazionali lungometraggi dichiarati « adatti per la gioventù », anche se di lunghezza inferiore ai 2000 metri ma non a 1200, possono essere ammessi alla programmazione obbligatoria e alle altre provvidenze di cui agli articoli 11 e 12 della presente legge.

All'esercente che proietta soltanto un film nazionale lungometraggio dichiarato prodotto o adatto per la gioventù e ammesso alla programmazione obbligatoria, oltre ai normali complementi di programma che siano adatti per la gioventù, l'abbuono di cui all'art. 12 della presente legge è elevato, rispettivamente, al 30 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge per i film dichiarati adatti per la gioventù ed al 40 per cento per i film dichiarati prodotti per la gioventù.

Art. 15.

L'art. 15 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è sostituito dal seguente:

« Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende per cortometraggio il film di lunghezza non inferiore ai 250 metri e non superiore ai 2000 metri, anche se realizzato col sistema dei disegni animati.

Si intende per film di attualità quello di lunghezza non inferiore ai 200 metri, che riproduca fatti ed avvenimenti del giorno ed abbia i caratteri dell'informazione e della cronaca cinematografica ed una regolare periodicità di uscita almeno settimanale.

Agli esercenti di sale cinematografiche che proiettino, oltre i film lungometraggio, anche un solo film nazionale cortometraggio e un solo film nazionale di attualità, ammessi alla programmazione obbligatoria ai sensi dell'art. 20-*bis*, è concesso un abbuono pari al 2 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge.

Il cortometraggio di cui al comma precedente non può essere programmato che una sola volta in ciascuna sala cinematografica e per la durata di una normale programmazione del film lungometraggio.

L'esercente di sala cinematografica è tenuto — a pena di decadenza dal beneficio dell'abbuono — a sostituire il cortometraggio ogni qualvolta venga mutata la programmazione del film lungometraggio.

Per i locali ad attività continuativa la corresponsione dell'abbuono di cui al terzo comma del presente articolo è limitata a 200 giorni all'anno. Per i locali ad attività saltuaria detto abbuono sarà corrisposto per un periodo non superiore ai due terzi delle giornate di attività complessivamente effettuate nella precedente stagione cinematografica.

Qualora lo spettacolo sia composto esclusivamente di film cortometraggi, ovvero di cortometraggi ed attualità, l'abbuono per i cortometraggi è elevato al 20 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge, purchè i due terzi dei cortometraggi proiettati siano nazionali ed ammessi alla programmazione obbligatoria.

Gli abbuoni di cui ai precedenti comma saranno corrisposti all'esercente all'atto del versamento alla Società italiana autori ed editori dei diritti erariali complessivamente introitati negli spettacoli di ciascun giorno, e non potranno in nessun caso formare oggetto di cessione totale o parziale a favore di terzi.

Le successive programmazioni del film nazionale cortometraggio ammesso alla programmazione obbligatoria debbono essere annotate, di volta in volta, a cura dell'esercente, su di un apposito libretto di circolazione allegato al nulla osta di proiezione in pubblico del film cortometraggio stesso.

A favore del produttore del film nazionale di attualità, presentato per il nulla osta di proiezione in pubblico dal 1° gennaio 1956 e ammesso alla programmazione obbligatoria, è concesso un contributo pari all'1,75 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film stesso sia stato proiettato per un periodo di cinque mesi dalla data della sua prima proiezione in pubblico accertata dalla Società italiana autori ed editori.

Qualora il film nazionale di attualità risulti di lunghezza superiore ai 2000 metri, il produttore potrà essere ammesso, ai sensi dell'art. 14 e sentita la Commissione consultiva per la cinematografia, al contributo previsto per i film nazionali lungometraggi per un periodo di cinque mesi dalla data di prima proiezione in pubblico del film stesso.

I film nazionali cortometraggi e di attualità devono essere iscritti nel pubblico registro cinematografico, tenuto, ai sensi delle vigenti norme, dalla Società italiana autori ed editori ».

E' nullo qualunque patto con il quale si conviene di corrispondere e di accettare somme, ristorni, contributi o premi di qualunque genere, fatta eccezione per i canoni di noleggio, al fine di ottenere o di concedere la programmazione nelle sale cinematografiche di film nazionali cortometraggi o di attualità ammessi al beneficio dei contributi statali dalla presente legge.

L'accertata esistenza di uno dei patti indicati nel comma precedente comporterà a carico del produttore del cortometraggio o dell'attualità la decadenza dal contributo statale, a carico del distributore la revoca del nulla osta del film, ed a carico dell'esercente del cinema la sanzione della chiusura dell'esercizio per un periodo non inferiore a cinque giorni.

Le sanzioni di cui al comma precedente sono comminate dalla Commissione di cui all'art. 20.

Art. 16.

L'art. 16 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è sostituito dal seguente:

« Se in uno stesso spettacolo sono programmati, con il film lungometraggio, più film nazionali di attualità, l'introito lordo dello spettacolo, ai fini della determinazione del contributo di cui all'art. 14, viene suddiviso in parti uguali tra le attualità programmate ».

Art. 17.

Dopo l'art. 17 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è aggiunto il seguente articolo:

Art. 17-*bis*. — « Al termine di ogni esercizio finanziario i film nazionali, ammessi alla programmazione obbligatoria e proiettati per la prima volta in pubblico durante l'esercizio stesso, possono concorrere alla assegnazione dei seguenti premi di qualità:

a) per lungometraggi: cinque premi da lire 25 milioni. Ciascun premio sarà così ripartito: lire 20 milioni al produttore, lire 5 milioni da dividersi, in parti uguali, fra l'autore del soggetto, l'autore della sceneggiatura, l'autore della musica, il regista, l'operatore, lo scenografo e il tecnico cinematografico;

b) per cortometraggi a colori: 80 premi da lire 6 milioni ciascuno e, per cortometraggi in bianco e nero, 40 premi da lire 3 milioni ciascuno, da attribuire al produttore.

I premi sono assegnati entro il 31 ottobre di ciascun anno da due Commissioni nominate annualmente dal Presidente del Consiglio dei Ministri, una per i lungometraggi, l'altra per i cortometraggi, ai film ritenuti di particolare valore tecnico, artistico e culturale, tenuto conto anche dei risultati artistici ed economici conseguiti all'estero.

Ciascuna Commissione è composta da:

a) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, presidente;

b) un membro della Commissione per la cinematografia scientifica del Consiglio nazionale delle ricerche;

c) un critico d'arte;

d) due critici cinematografici;

e) un regista;

f) un autore di documentari.

I membri di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) del precedente comma saranno designati tramite il Ministero del lavoro e della previdenza sociale dalle rispettive organizzazioni di categoria.

Non possono partecipare all'assegnazione dei premi i cortometraggi realizzati con contributi finanziari dello Stato o di Enti di diritto pubblico.

La Commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dura in carica un anno. Chi abbia fatto parte della Commissione non può farne parte per i due anni successivi.

Qualora non siano assegnati in tutto o in parte i premi stabiliti per i cortometraggi in bianco e nero, è in facoltà della Commissione per i cortometraggi di devolvere la somma residuale alla assegnazione di ulteriori premi di lire 6 milioni ai cortometraggi a colori.

I membri del Comitato per il cortometraggio, di cui all'art. 3 della presente legge, non possono far parte contemporaneamente della Commissione di cui al presente articolo.

La funzione di segretario della Commissione sopraindicata è assolta da un funzionario della carriera direttiva e di grado non inferiore a direttore di divisione, della Direzione generale dello spettacolo. Il segretario non esercita diritto di voto.

Il pagamento dei premi è subordinato all'accertamento da parte della Società italiana autori ed editori che il film stesso sia stato proiettato in almeno cento sale cinematografiche.

Art. 18.

L'art. 18 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è sostituito dal seguente:

« Per un periodo di sei anni gli esercenti di sale cinematografiche debbono riservare, a decorrere dal 1° settembre di ciascun anno, un minimo di 25 giorni per ciascun trimestre alla proiezione, secondo il normale ordine di visione, in tutti gli spettacoli giornalieri, di film di lunghezza superiore ai 2000 metri, riconosciuti nazionali e ammessi alla programmazione obbligatoria.

Detto periodo deve comprendere, per i locali ad attività continuativa, tre domeniche.

Per i locali ad attività saltuaria, gli obblighi di programmazione del film nazionale, di cui ai comma precedenti, sono proporzionalmente ridotti.

I giorni di proiezione effettivamente destinati ai film nazionali lungometraggi nei trimestri settembre-novembre, dicembre-febbraio, e marzo-maggio di ciascuna stagione cinematografica, in eccedenza sulla quota minima fissata dalla legge, possono essere detratti dal numero minimo dei giorni richiesti per i trimestri successivi della stessa stagione cinematografica.

Gli esercenti di sale cinematografiche sono tenuti a proiettare in ciascuno spettacolo, per almeno 180 giorni all'anno, film nazionali cortometraggi, e per 180 giorni alterni all'anno film nazionali di attualità. Per i locali ad attività saltuaria detto periodo viene proporzionalmente ridotto. Tale norma non si applica nei giorni in cui la proiezione del film lungometraggio è preceduta o seguita da uno spettacolo di prosa o di varietà.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il parere della Commissione consultiva di cui all'art. 2, può essere variato, entro il 30 giugno di ciascun anno, il numero delle giornate da riservare ai film nazionali lungometraggi, cortometraggi e di attualità, in relazione alla qualità o quantità della produzione cinematografica nazionale della stagione cinematografica.

Nei locali ad ingresso continuativo, qualora il primo spettacolo giornaliero abbia inizio con la proiezione del film a lungometraggio, l'esercente può non ripetere la proiezione del film cortometraggio o quella del film di attualità dopo la proiezione del film lungometraggio dell'ultimo spettacolo.

Gli esercenti di sale cinematografiche debbono tenere un registro delle programmazioni, debitamente vistato dalla locale autorità di pubblica sicurezza, con l'indicazione in ordine cronologico dei film proiettati e della rispettiva nazionalità.

Sono esenti dalla programmazione obbligatoria del film nazionale gli esercenti di sale cinematografiche che programmino esclusivamente film esteri in edizione originale.

Nei casi di inosservanza agli obblighi di cui all'ottavo comma del presente articolo, è disposta la chiusura dell'esercizio per un periodo da uno a cinque giorni.

La sanzione è applicata dalla Commissione di cui all'art. 20 ».

Art. 19.

Dopo l'art. 20 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è aggiunto il seguente articolo:

Art. 20-*bis*. — « I film nazionali lungometraggi, cortometraggi o di attualità, rispondenti alle prescrizioni della presente e delle precedenti leggi, sono ammessi, sentito il parere dei Comitati di esperti alla programmazione obbligatoria, salvo che non siano forniti dei requisiti minimi di idoneità tecnica ed artistica.

Contro i provvedimenti di esclusione dalla programmazione obbligatoria è ammesso ricorso alla Commissione tecnica nel termine perentorio di 20 giorni dalla comunicazione del provvedimento agli interessati. La decisione della Commissione ha carattere definitivo ».

Art. 20.

All'art. 21 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è aggiunto il seguente quinto comma:

« Nelle autorizzazioni di cui al primo e al secondo comma del presente articolo, come nella concessione di nuove licenze, non si tiene conto di alcun rapporto fra popolazione e numero di posti delle sale cinematografiche ».

Art. 21.

Dopo l'art. 21 della legge 29 dicembre 1949, n. 858, è aggiunto il seguente articolo:

Art. 21-*bis*. — « L'energia elettrica consumata nell'arco voltaico e con altri sistemi per le macchine di proiezione dei film nelle sale cinematografiche, è considerata, ad ogni effetto tributario, energia industriale ».

Art. 22.

Dopo l'art. 25 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è aggiunto il seguente articolo:

Art. 25-*bis*. — « Fino a quando al rappresentante del Governo nella Regione sarda sia delegato, ai sensi dell'art. 30 del decreto Presidenziale 19 maggio 1949, numero 250, l'esercizio delle attribuzioni previste dagli articoli 21, 22 e 24, il parere di cui all'art. 25 è dato da una Commissione composta:

a) dal rappresentante del Governo nella Regione sarda, presidente;

b) da un funzionario della carriera direttiva, di grado non inferiore a direttore di divisione, scelto dal rappresentante del Governo nella Regione;

c) da un rappresentante della Regione;

d) da un rappresentante degli esercenti di sale cinematografiche;

e) da un rappresentante dei produttori di film;

f) da un rappresentante dei noleggiatori di film;

g) da un rappresentante dei lavoratori del cinema;

h) da un rappresentante degli esercenti di sale cinematografiche che proiettino esclusivamente film a formato ridotto;

i) da tre tecnici designati rispettivamente, dal prefetto di Cagliari per i servizi antincendi, dal Provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna e dall'organizzazione regionale di categoria degli architetti.

I membri di cui alla lettera *i*) hanno voto soltanto per la parte inerente ai requisiti tecnici delle sale cinematografiche.

In caso di assenza o di impedimento del rappresentante del Governo nella Regione, la Commissione è presieduta dal funzionario di cui alla lettera *b*).

I membri indicati nelle lettere *d*), *e*), *f*), *g*) e *h*) sono designati dalle rispettive organizzazioni regionali di categoria, se esistenti, ovvero da quelle nazionali.

I componenti della Commissione sono nominati con decreto del rappresentante del Governo nella Regione e durano in carica un anno ».

Art. 23.

L'art. 28 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è sostituito dal seguente:

« Le vigenti disposizioni concernenti il nulla osta per la proiezione in pubblico e per la esportazione dei film restano in vigore fino alla emanazione di nuove norme sulla revisione dei film e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 1957 ».

Art. 24.

All'art. 30 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, il primo alinea del primo comma è sostituito dal seguente:

« A decorrere dall'esercizio finanziario 1955-1956 è istituito un fondo di un miliardo e 250 milioni di lire da devolvere annualmente, sentito il parere della Commissione consultiva per la cinematografia ».

La lettera *a*) del primo comma è sostituita dalla seguente:

« *a*) per la concessione di contributi a favore di manifestazioni e iniziative, in Italia e all'estero, organizzate da enti pubblici, comitati ed associazioni di categoria e culturali, inerenti allo sviluppo cinematografico sul piano artistico, culturale e tecnico, nonchè a favore di iniziative intese ad incrementare gli scambi cinematografici con l'estero ».

La lettera *c*) del primo comma è sostituita dalla seguente:

« *c*) per lo sviluppo della produzione e della programmazione dei film, ivi compreso un contributo annuo di lire 300 milioni, per la durata di 12 anni, a partire dal corrente esercizio, in favore dell'Ente nazionale industrie cinematografiche ».

L'ultimo periodo del secondo comma è sostituito dal seguente:

« Detto contributo sarà ripartito dal Ministero dell'interno fra le aziende autonome di soggiorno e di cura, sentiti il Commissariato per il turismo e l'Associazione italiana aziende autonome di soggiorno, cura e turismo, che tali aziende legalmente rappresenta ».

Art. 25.

L'art. 3 della legge 24 marzo 1942, n. 419, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 636, è sostituito dal seguente:

« Alle spese per il funzionamento del Centro sperimentale per la cinematografia viene provveduto con assegnazione determinata annualmente dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, in misura non eccedente le lire 100 milioni in relazione alle effettive necessità della gestione, e prelevate dal fondo di un miliardo e 250 milioni di cui all'art. 30 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, e successive modificazioni ».

Art. 26.

L'art. 31 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è sostituito dal seguente:

« Sono soggetti all'imposta fissa di registro gli atti di vendita di film nazionali, gli atti di cessione *pro solvendo* e *pro soluto* e di costituzione in pegno dei proventi e dei contributi di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17, gli atti di finanziamento in genere posti in essere dalle aziende od enti di credito indicati negli articoli 5, 40, lettera *a*), e 41 del regio decreto legislativo 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè nell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 370, quando siano in relazione agli atti di cessione o di costituzione in pegno dei proventi e dei contributi sopra indicati, gli atti di estinzione della cessione o del pegno, nonchè quelli relativi alla esecuzione ed alla estinzione delle suindicate operazioni di finanziamento ».

Art. 27.

L'art. 33 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è sostituito dal seguente:

« Il produttore del film nazionale ammesso alla programmazione obbligatoria, entro un anno dalla prima proiezione in pubblico del film stesso, è tenuto a consegnare gratuitamente una copia nuova alla Cineteca nazionale istituita presso il Centro sperimentale per la cinematografia.

Trascorso inutilmente detto termine sarà disposta la sospensione del versamento dei contributi statali sino a quando il produttore stesso non avrà ottemperato a tale onere.

L'onere si trasferisce anche a carico dei successivi titolari dei diritti di sfruttamento economico del film.

Il Centro sperimentale per la cinematografia può avvalersi della copia di sua spettanza per pubbliche programmazioni, limitatamente a spettacoli retrospettivi a scopo culturale ».

Art. 28.

Dopo l'art. 33 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è aggiunto il seguente articolo:

Art. 33-*bis*. — « Il produttore del film nazionale lungo e cortometraggio, ammesso alle provvidenze della presente legge, è tenuto a porre a temporanea disposizione, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, una copia nuova del film stesso per la proiezione in manifestazioni nazionali ed internazionali in Italia e all'estero non aventi finalità commerciali, promosse o debitamente autorizzate dalla stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In caso di inadempienza sarà disposta la sospensione del versamento dei contributi statali sino a quando il produttore non avrà ottemperato a tale onere ».

Art. 29.

L'art. 1 della legge 26 luglio 1949, n. 448, è sostituito dal seguente:

« Fino al 31 dicembre 1960, il rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico dei film non nazionali parlati in lingua italiana di lunghezza superiore ai 1000 metri è subordinato al versamento da parte delle ditte interessate della somma di lire 5.500.000 per ciascun film da effettuarsi presso la Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro, contro il rilascio di apposito buono ».

Art. 30.

Non saranno ammesse alla distribuzione in Italia le copie positive di film stranieri stampate all'estero quando provengano da Paesi che non riconoscano, in reciprocità all'Italia, la facoltà di inviare copie di film nazionali stampate in Italia.

Art. 31.

I film non nazionali, di lunghezza non inferiore a 1200 metri, dichiarati prodotti per la gioventù, qualora posseggano i necessari requisiti artistici e tecnici, sono esentati dall'obbligo del deposito di cui all'art. 29 della presente legge.

Art. 32.

L'art. 3 della legge 26 luglio 1949, n. 448, è sostituito dal seguente:

« L'importo di ogni buono versato a norma dell'art. 1 sarà così ripartito:

1) lire 3.500.000 alla formazione di uno speciale fondo amministrato dalla Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro. La gestione del fondo suddetto sarà tenuta separata e distinta da quella della Sezione autonoma per il credito cinematografico, ma sottoposta alla vigilanza, ai controlli ed alle modalità previste nel regio decreto 14 novembre 1935, n. 2504.

Detta somma sarà così destinata:

a) lire 2.000.000 ad operazioni di finanziamento per la produzione, la distribuzione e la esportazione di film nazionali;

b) lire 1.500.000 ad operazioni di finanziamento per l'acquisto di macchine e per l'arredamento di sale cinematografiche nei Comuni che ne risultino sprovvisti, per l'acquisto di macchine e l'arredamento di sale cinematografiche riservate prevalentemente alla proiezione di film « adatti per la gioventù » e per il rinnovamento degli impianti negli esercizi cinematografici che svolgono attività saltuaria;

2) lire 2.000.000 alla costituzione di un altro fondo per interventi destinati al consolidamento della produzione e della distribuzione cinematografica nazionale.

Le modalità di gestione del fondo stesso saranno stabilite con provvedimento da emanarsi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero del tesoro ed il Ministero delle finanze, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge ».

Art. 33.

L'art. 4 della legge 26 luglio 1949, n. 448, è sostituito dal seguente:

« Il tasso di interesse per le operazioni di finanziamento a carico del fondo speciale sarà del 4 per cento in ragione d'anno e sarà comprensivo di ogni provvigione e spesa ».

Art. 34.

L'art. 10 della legge 26 luglio 1949, n. 448, è sostituito dal seguente:

« Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo il parere della Commissione consultiva per la cinematografia, potranno essere determinate, in difetto di accordi tra le organizzazioni di categoria interessate, le modalità e le percentuali per il noleggio dei film nazionali e di quelli non nazionali autorizzati a circolare nella versione italiana a norma delle disposizioni vigenti ».

Art. 35.

I buoni di lire 5.500.000 di cui all'art. 29 della presente legge emessi dopo l'entrata in vigore della presente legge, saranno rimborsati, trascorsi sette anni dalla data del rilascio, ferme restando tutte le altre prescrizioni e modalità previste dalla legge 26 luglio 1949, n. 448, e dalla presente legge.

Art. 36.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, sarà provveduto, per l'esercizio finanziario 1955-1956, a carico del capitolo n. 532 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'esercizio medesimo destinato alla copertura delle spese derivanti da provvedimenti legislativi ancora in corso di perfezionamento e, per l'esercizio 1956-57, a carico del capitolo corrispondente a quello sopraindicato.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio dipendenti dall'attuazione della presente legge.

Art. 37.

Sono abrogate le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con la presente legge.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a riunire e coordinare in testo unico, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, le norme sulla cinematografia contenute nella legge medesima, nei decreti legislativi 5 ottobre 1945, n. 678, e 3 maggio 1948, n. 534, e nelle leggi 16 maggio 1947, n. 379, 26 luglio 1949, n. 448, e 29 dicembre 1949, n. 958.

Disposizioni finali e transitorie

Art. 38.

Nei riguardi dei film nazionali lungometraggi e di attualità presentati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il nulla osta di proiezione in pubblico, in data anteriore al 1° gennaio 1956, continuano ad applicarsi le disposizioni già in vigore, sempre che la prima proiezione in pubblico dei film stessi sia stata effettuata entro i termini stabiliti dalla legge 29 dicembre 1949, n. 958, e dalla relativa legge di proroga 31 marzo 1955, n. 174.

Nei riguardi dei film nazionali cortometraggi, presentati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il nulla osta di proiezione in pubblico, in data anteriore al 1° gennaio 1956, si applicano, salvo quanto disposto nei seguenti comma, le disposizioni già in vigore, sempre che la prima proiezione in pubblico dei film stessi sia stata effettuata entro i termini stabiliti dalla legge 29 dicembre 1949, n. 958, e dalla relativa legge di proroga 31 marzo 1955, n. 174.

I contributi statali da erogarsi sugli incassi successivi al 31 dicembre 1955 ai produttori dei film nazionali cortometraggi indicati nel comma precedente non potranno comunque superare, tenuto conto delle precedenti liquidazioni, le cifre massime di 8 milioni per i cortometraggi ammessi al contributo del 3 per cento e di 16 milioni e mezzo per i cortometraggi ammessi ai contributi del 3 per cento e del 2 per cento previsti dall'art. 15, terzo e quinto comma, della legge 29 dicembre 1949, n. 958, e successiva proroga.

Per la prima applicazione della presente legge, la programmazione obbligatoria dei cortometraggi, prevista nell'art. 18 della presente legge, in 180 giorni all'anno, è regolata nel modo seguente:

a) nei primi sei mesi di applicazione della presente legge i 90 giorni di programmazione obbligatoria sono riservati esclusivamente a cortometraggi ammessi a tale provvidenza in base alle disposizioni già in vigore;

b) nei successivi due anni sono riservati 90 giorni all'anno ai cortometraggi ammessi alla programmazione obbligatoria ai sensi delle disposizioni già in vigore, ed i rimanenti 90 giorni annui ai cortometraggi ammessi alla programmazione obbligatoria in base alla presente legge;

c) nei sei mesi successivi sono riservati 45 giorni ai cortometraggi ammessi alla programmazione obbligatoria in base alle precedenti disposizioni e 45 a quelli ammessi a tale provvidenza ai sensi della presente legge.

Allo scadere di quest'ultimo termine, i 180 giorni di programmazione obbligatoria saranno riservati esclusivamente ai cortometraggi ammessi alla programmazione stessa ai termini della presente legge.

Il Comitato tecnico per la cinematografia e la Commissione di secondo grado cesseranno dalle loro funzioni non appena esaurito l'esame dei film di cui al presente articolo.

La presidenza del Comitato tecnico può essere assunta, in caso di assenza o di impedimento del direttore generale dello spettacolo oltre che dal funzionario di cui alla lettera *b*) dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, anche dal membro supplente.

La presidenza della Commissione di secondo grado può essere assunta, in caso di assenza o di impedimento del Sottosegretario di Stato, dall'esperto designato dal Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Art. 39.

La prima assegnazione dei premi e la prima ripartizione del fondo, di cui all'art. 17 della presente legge, avranno luogo, per i film proiettati la prima volta in pubblico dal 1° gennaio al 30 giugno 1956, non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

Per tale periodo saranno attribuiti, secondo le modalità prescritte dallo stesso art. 17: tre premi ai film lungometraggi; quaranta premi ai cortometraggi a colori e venti premi ai cortometraggi in bianco e nero.

Art. 40.

La norma concernente l'obbligo della periodicità di uscita settimanale dei film nazionali di attualità di cui all'art. 15, non si applica nei confronti dei film nazionali di attualità già editati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 41.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1956; le disposizioni in essa contenute si applicano anche ai film lungometraggi, cortometraggi e di attualità presentati per il nulla osta di proiezione in pubblico dal 1° gennaio 1956.

Per i film la cui lavorazione risulti iniziata prima dell'entrata in vigore della presente legge, la dichiarazione di nazionalità italiana è rilasciata in base agli articoli 8 e 9 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, per quelli che posseggano i requisiti e le condizioni pre-

scritti dagli stessi, ed in base alle norme della presente legge per i film che posseggano i requisiti prescritti dalla medesima.

Per i film stessi, le autorizzazioni preventive contemplate dalla legge 29 dicembre 1949, n. 958, e dalla presente legge sono sostituite da un nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri che può essere concesso nel corso o al termine della lavorazione del film.

Gli abbuoni di cui agli articoli 12, primo comma, 14, ultimo comma, e 15, terzo e settimo comma, verranno corrisposti anche per le proiezioni di film nazionali, ammessi alla programmazione obbligatoria ai sensi della presente legge, effettuate nel periodo dal 1° gennaio 1956 alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 42.

Il periodo di sei anni di cui al primo comma dell'articolo 18 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 43.

La presente legge avrà vigore sino al 30 giugno 1959, ad eccezione delle norme per le quali essa prevede una diversa durata.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 luglio 1956

GRONCHI

SEGNI — MORO — ZOLI — ANDREOTTI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 31 luglio 1956, n. 898.

Proroga delle provvidenze a favore del teatro.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità di cui all'art. 1 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, il termine fissato dall'art. 1 della legge 31 marzo 1955, n. 175, è prorogato, con decorrenza 1° gennaio 1956 e fino al 30 giugno 1957.

Art. 2.

Restano in vigore sino al 30 giugno 1957 le disposizioni degli articoli 3 e 4 della legge 29 dicembre 1949, n. 959, e dell'art. 2 della legge 31 marzo 1955, n. 175.

Art. 3.

L'abbuono di cui all'art. 5 della legge 29 dicembre 1949, n. 959, alla legge 26 gennaio 1954, n. 456, e all'art. 3 della legge 31 marzo 1955, n. 175, concesso alle rappresentazioni di opere drammatiche originali di autori italiani è prorogato fino al 30 giugno 1957 ed è esteso alle opere dialettali, alle riduzioni in lingua italiana di dette opere o in dialetto di opere in lingua italiana, nonchè ai rifacimenti in forma drammatica di opere narrative o poetiche italiane.

Art. 4.

E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1955-56 la spesa di lire 843.000.000 da destinare alla concessione di sovvenzioni straordinarie a favore degli Enti autonomi lirici e della istituzione dei concerti della Accademia di Santa Cecilia.

Art. 5.

La somma da devolvere, per l'esercizio finanziario 1956-57, alla concessione di contributi a favore degli Enti autonomi lirici, della istituzione dei concerti dell'Accademia di Santa Cecilia e di altri Enti ed Istituzioni teatrali e musicali non aventi scopi di lucro, ai sensi dell'art. 7 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, e successive disposizioni, è stabilito nella misura del 12 per cento dell'85 per cento dei diritti erariali, di cui alla legge 26 novembre 1955, numero 1109, introitati dallo Stato sugli spettacoli di qualsiasi genere, comprese le scommesse, al netto dell'aggio spettante alla Società italiana autori ed editori.

Art. 6.

Il secondo comma dell'art. 3 della legge 14 dicembre 1955, n. 1293, è sostituito dal seguente:

« L'ammortamento sarà effettuato nel termine di nove anni a decorrere dal 1° aprile 1956 in rate annuali posticipate ».

Art. 7.

L'onere derivante dalla attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1955 1956, sarà fronteggiato a carico del fondo iscritto al capitolo n. 532 dello stato di previsione del Ministero del tesoro relativo a tale esercizio.

Alla spesa per l'esercizio 1956-57 si provvederà per lire 3.024.000.000 a carico dello stanziamento del capitolo n. 175 dello stato di previsione del Ministero del tesoro relativo all'esercizio medesimo e per la differenza a carico del fondo di cui al capitolo n. 495 dello stesso stato di previsione.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

Col 30 giugno 1957 cesserà l'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 7 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, e successive modifiche.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 luglio 1956

GRONCHI

SEGNI — ZOLI — ANDREOTTI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 31 luglio 1956, n. 899.

Variazione alla tabella O annessa all'Ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nella tabella O, annessa al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'Ordinamento giudiziario è inclusa la Pretura di Foggia.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 luglio 1956

GRONCHI

SEGNI — MORO

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1956, n. 900.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Prof. dott. Francesco Caruso », con sede in Napoli.

N. 900. Decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene riconosciuta la personalità giuridica della fondazione « Prof. dott. Francesco Caruso », con sede in Napoli e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1956
Atti del Governo, registro n. 100, foglio n. 35. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 luglio 1956.

Nomina dei componenti il Consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane, ente di diritto pubblico con sede in Roma.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949;

Visto il decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 691, e il decreto legislativo 29 gennaio 1948, n. 10;

Viste le designazioni fatte dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nonchè dai Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio, a termini dell'art. 43 della predetta legge 25 luglio 1952, n. 949;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Sono nominati componenti il Consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane, ente di diritto pubblico con sede in Roma, istituito con il decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, e riordinato con la legge 25 luglio 1952, n. 949, citata in premessa, i seguenti signori:

a) su designazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio:

Astuti prof. Guido, Baccaglini dott. Alessandro, Bertone avv. Guido, Puccioni Mario;

b) su designazione del Ministro per il tesoro:

Buzzetti ing. Carlo Vittorio, Tamagnini professor Giulio, Lucibelli dott. Franco, Parrillo prof. dottor Francesco e Voltaggio dott. Antonio: indicati dagli istituti ed aziende di credito partecipanti alla Cassa;

Pastacaldi rag. Mario: indicato dall'Associazione bancaria italiana;

Chimenti dott. Domenico: indicato dall'Associazione nazionale delle Casse di risparmio italiane;

Murè dott. Giuseppe: indicato dall'Associazione nazionale delle banche popolari italiane;

Gargiullo dott. uff. Ernesto: indicato dall'Ente nazionale per le Casse rurali ed artigiane;

c) su designazione del Ministro per l'industria e commercio, in rappresentanza delle categorie artigiane:

Della Marra dott. Francesco, Cerruti Ezio.

Essi dureranno in carica tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 luglio 1956

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SEGNI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

(3945)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1956.

Revoca dell'autorizzazione concessa alla Società Anonima Innocente Mangili Adriatica - S.A.I.M.A., con sede in Milano, per l'istituzione di un Magazzino generale in Prato.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Visto altresì il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1510, relativo all'aumento delle cauzioni dei Magazzini generali;

Visto il decreto Ministeriale 21 febbraio 1955, che autorizza la Società Anonima Innocente Mangili Adriatica S.A.I.M.A., con sede in Milano, a istituire in Prato, via Stefano Vai, 55/57, un Magazzino generale per merci varie, estere, nazionali e nazionalizzate;

Visto il decreto Ministeriale 11 febbraio 1956, che fissa in un milione di lire l'ammontare della cauzione dovuta dalla Società S.A.I.M.A. a garanzia dell'esercizio del nuovo Magazzino generale, come sopra autorizzato;

Ritenuto che la Società S.A.I.M.A., più volte citata, non ha versato la cauzione, ed ha, con lettera del 19 giugno 1956, dichiarato di rinunciare alla realizzazione della progettata iniziativa;

Vista la lettera n. 14368 in data 4 luglio 1956 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Firenze;

Decreta:

Articolo unico.

Sono revocati i decreti Ministeriali 21 febbraio 1955 e 11 febbraio 1956, di cui alle premesse, relativi alla istituzione di un nuovo Magazzino generale in Prato, via Stefano Vai, 55/57, da gestirsi dalla Società Anonima Innocente Mangili Adriatica - S.A.I.M.A., con sede in Milano.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Firenze è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 luglio 1956

Il Ministro: CORTESE

(3875)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1956.

Autorizzazione alla Società per Azioni Frigoriferi Industriali e Magazzini - S.A.F.I.M., con sede in Avigliana, a istituire e gestire un Magazzino generale frigorifero in Avigliana.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, ed il regolamento di esecuzione approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Vista l'istanza presentata dalla Società per Azioni Frigoriferi Industriali e Magazzini - S.A.F.I.M., con sede in Avigliana, per essere autorizzata a istituire e gestire un Magazzino generale in detta città;

Visto il favorevole parere espresso al riguardo dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino con la delibera di Giunta n. 211 del 14 novembre 1955;

Decreta:

Art. 1.

La Società per Azioni Frigoriferi Industriali e Magazzini S.A.F.I.M., con sede in Avigliana, è autorizzata ad istituire ed esercire in Avigliana, via IV Novembre, un Magazzino generale per merci e derrate nazionali e nazionalizzate, con particolare riguardo alle merci da conservare in frigoriferi.

Art. 2.

Ai depositi di merci nazionali e nazionalizzate che saranno effettuati nei Magazzini generali come sopra autorizzati si applicano le norme regolamentari di cui al rogito Ghione 28 gennaio 1954, n. 33746 di repertorio ed al rogito complementare Ghione del 21 settembre 1955, n. 40180 di repertorio, approvate dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino con la citata delibera di Giunta n. 211 del 14 novembre 1955.

Dai due rogiti Ghione, di cui al comma precedente, si intendono stralciate tutte le disposizioni che si riferiscono all'introduzione, conservazione, estrazione, ecc. delle merci di provenienza estera.

Art. 3.

Per le tariffe, si osserveranno quelle approvate, in via provvisoria, dal Comitato provinciale prezzi di Torino nella riunione del 5 aprile 1955. Dopo il primo anno di attività le tariffe stesse potranno essere rivedute, in base ai consuntivi di esercizio presentati dalla Società per Azioni Frigoriferi Industriali e Magazzini e controllati, dalle autorità competenti.

Art. 4.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, modificato con l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1510 del 22 dicembre 1954, l'ammontare della cauzione dovuta dalla S.A.F.I.M. a garanzia dell'esercizio dei Magazzini frigoriferi di Avigliana è fissato, in via provvisoria, in lire un milione. Il detto ammontare formerà oggetto di revisione dopo il primo anno di effettivo esercizio dei Magazzini, in base al valore medio mensile delle giacenze e del movimento delle merci, per essi effettivamente accertato.

Art. 5.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 luglio 1956

Il Ministro: CORTESE

(3876)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1956.

Nomina del vice presidente dell'Ente autonomo « Fiera di Ancona - Mostra-mercato internazionale della pesca e attività affini », con sede in Ancona.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1951, n. 1366, che ha approvato il vigente statuto dell'Ente;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 7 dello statuto predetto occorre provvedere alla nomina del vice presidente;

Vista la proposta del presidente;

Decreta:

Il comm. Torquato Pierfederici è confermato nella carica di vice presidente dell'Ente autonomo « Fiera di Ancona Mostra-mercato internazionale della pesca e attività affini », con sede in Ancona.

La durata in carica del vice presidente è quella del Consiglio generale.

Roma, addì 8 agosto 1956

Il Ministro: CORTESE

(3912)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un reliquato sito lungo la riva sinistra del fiume Meschio, in comune di Vittorio Veneto (Treviso).

Con decreto 28 febbraio 1956, n. 1954 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un reliquato sito lungo la sponda sinistra del fiume Meschio, in comune di Vittorio Veneto (Treviso), segnato nel catasto dello stesso Comune alla sezione *H*, foglio n. 3, mappale n. 631 della superficie di ettari 0.14.50 ed indicato nell'estratto catastale dell'Ufficio tecnico erariale di Treviso del 28 maggio 1955, in scala 1:2000, estratto che fa parte integrante del decreto stesso.

(3858)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ente Delta Padano

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Mesola (provincia di Ferrara), di complessivi ettari 16.99.70, espropriati in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 12 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 7) nei confronti della ditta LONGO Aldo di Arturo e trasferiti all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, è determinata in L. 1.583.870 (lire unmilionecinquecentottantatremilaottocentosettanta), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156 decorrono dal 9 marzo 1953.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Foglio di mappa	Num. di mappa	QUALITÀ DI COLTURA	Classe	Superficie	R. D.
		Errata			
7	4	Bosco alto fusto	I	9.90.70	5.448,85
8	1	Bosco misto . . .	I	7.09.00	1.418 —
		Corrige			
7	4	Bosco alto fusto .	II	9.90.70	5.448,85
8	1	Bosco misto	II	7.09.00	1.418 —

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento previsto dal comma terzo del citato art. 5, da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 luglio 1956

p. Il Ministro: COBIANCHI

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, per i terreni siti in agro del comune di Porto Tolle (provincia di Rovigo) di complessivi ettari 694.36.80, da rettificarsi in ettari 694.26.80 espropriati in forza del decreto Presidenziale 18 dicembre 1952, n. 3191 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 2) nei confronti della Società anonima immobiliare « BOCCASETTE », con sede in Busto Arsizio, e trasferiti all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, è determinata in L. 119.384.190,45 (lire centodiciannovemilionitrecentottantaquattromilacentonovanta e cent. 45), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi di cui all'art. 6 della citata legge n. 156 decorrono dal 1° ottobre 1953.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione vengono rettificati come appresso:

Foglio di mappa	Num. di mappa	QUALITÀ DI COLTURA	Classe	Superficie	R. D.
		Errata			
7	108	Risaia	II	41.63.10	35.301,35
		Corrige			
7	108	Risaia	II	41.53.10	35.301,35

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento previsto dal comma terzo del citato art. 5, da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 luglio 1956

p. Il Ministro: COBIANCHI

(3961)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Mario Ciriolo, nato a Diso (Lecce) il 12 novembre 1920, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in farmacia, rilasciatogli dalla Università di Sassari in data 25 ottobre 1946 a seguito degli esami conclusivi, del relativo corso, da lui sostenuti nell'anno accademico 1945-1946.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Sassari.

(3890)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 maggio 1956, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio stesso anno, registro n. 12, foglio n. 212, è stato rigettato il ricorso straordinario proposto dal signor Giovannetti Guido fu Vincenzo, avverso il decreto del Ministro per il lavoro in data 19 giugno 1953, con il quale si dichiarava inammissibile il ricorso prodotto dal Giovannetti avverso la decisione in data 24 maggio 1952 dell'Ispettorato del lavoro di Chieti, in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

(3929)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 2.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli del Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7394 — Data: 2 marzo 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Brindisi — Intestazione: Caliolo Angelo di Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 315 — Data. 30 settembre 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Brindisi — Intestazione: Madaro Giovanni — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 176 — Data: 9 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pisa — Intestazione: Forti Umberto di Pietro — Titoli del Debito pubblico: nominativi 4 — Capitale L. 2600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7380 — Data: 23 luglio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Brindisi — Intestazione: Gozza Longo Luciano — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 1200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 284 — Data: 12 maggio 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Agrigento — Intestazione: Sciplini Ernesto fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: al portatore 4 — Capitale L. 1300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 133 — Data: 4 marzo 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Venezia — Intestazione: Serafini Bruno fu Alessandro — Titoli del Debito pubblico: al portatore 5 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1473 — Data: 24 ottobre 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Goffi Achille — Titoli del Debito pubblico: al portatore 9 — Capitale L. 63.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, add 31 luglio 1956

Il direttore generale: SCIPIONE

(3795)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 187

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 agosto 1956

1 Dollaro USA	624,82
1 Dollaro canadese	637,50
1 Franco svizzero lib.	145,807
1 Corona danese	90,235
1 Corona norvegese	87,35
1 Corona svedese	121,215
1 Fiorino olandese	163,995
1 Franco belga	12,539
100 Franchi francesi	177,855
1 Franco svizzero acc.	143,335
1 Lira sterlina	1745,562
1 Marco germanico	149,205

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Austria	Lit. 24,035	per uno scellino
Egitto	» 1794,55	per una lira egiziana

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Villanova Marchesana, Società cooperativa a responsabilità illimitata avente sede a Villanova Marchesana (Rovigo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 25 luglio 1955, col quale si è provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Villanova Marchesana, Società cooperativa a responsabilità illimitata avente sede a Villanova Marchesana (Rovigo);

Visto il proprio provvedimento in data 1° agosto 1955, col quale venivano nominati il dott. Ugo Romanato a Commissario straordinario ed i sigg. geom. Antonio Bragante, dottor Alberto Lupi e Umberto Destro a componenti il Comitato di sorveglianza della predetta Cassa;

Considerata la necessità di prorogare l'Amministrazione straordinaria della sopra indicata azienda;

Dispone:

Le funzioni del Commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza, nominati presso la Cassa rurale ed artigiana di Villanova Marchesana, Società cooperativa a responsabilità illimitata avente sede a Villanova Marchesana (Rovigo), ai sensi e per gli effetti delle norme di cui al titolo 7°, capo 2° del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, sono prorogate di mesi sei a decorrere dal 1° agosto 1956.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 agosto 1956

Il Governatore: MENICHELLA

(3948)

Nomina del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Cusano Mutri (Benevento)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Considerata l'opportunità di affidare ad un commissario provvisorio, ai sensi dell'art. 15 del regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, l'amministrazione del Monte di credito su pegno di Cusano Mutri (Benevento);

Dispone:

Il sig. Renato Pasquale Cassella di Alessandro è nominato commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Cusano Mutri (Benevento), con i poteri spettanti agli organi amministrativi, le cui funzioni sono frattanto sospese.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 agosto 1956

Il Governatore: MENICHELLA

(3949)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Nomina di medici provinciali in prova nell'Amministrazione della sanità pubblica

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 10 aprile 1956, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1956, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 289, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati che parteciparono al concorso a trenta posti di medico provinciale aggiunto di 2ª classe in prova, nell'Amministrazione della sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che istituì l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, concernente l'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, concernente il conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Ritenuta la opportunità di nominare oltre i trenta vincitori anche i primi tre candidati risultati idonei, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16 sopracitato;

Decreta:

I sottonotati dottori in medicina e chirurgia, sono nominati a decorrere dal 1° agosto 1956 medici provinciali in prova nella Amministrazione della sanità pubblica:

1. Sacchetti dott. Aldo
2. Cominelli dott. Antonio
3. Biancone dott. Sergio
4. Meloni dott. Sebastiano
5. Triggiani dott. Luigi
6. Lazzara dott. Antonio
7. Santoro dott. Matteo
8. Schillaci dott. Giuseppe
9. Chirico dott. Antonio
10. Giannuzzo dott. Emanuele
11. Ragusa dott. Armando
12. Pinto dott Vito
13. Rocchetto dott. Vincenzo
14. Fascia dott. G. Antonio
15. Colombini dott. Marino
16. Poggiolini dott. Duilio
17. Merlino dott. Giuseppe
18. Sansotta dott. Salvatore
19. Tomatis dott. Lorenzo
20. Maneschi dott. Pietro
21. Grilli dott. Vito
22. Felice dott. Bernardo
23. Luzi Fedeli dott. Luigi
24. Battiati dott. Giuseppe
25. Genovese dott. Orazio
26. Piscione dott. Paride
27. Satta dott. Giuseppe
28. Matone dott. Alberto
29. Poli dott. Luigi
30. Bianchi dott. Mario
31. Lico dott. Raffaele
32. Aliquò dott. Antonino
33. Settembrini dott. Domenico

Ai predetti, durante il periodo di prova, della durata di sei mesi, sarà corrisposto l'assegno annuo lordo di L. 813.000 oltre le altre indennità come per legge.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione a norma di legge e pubblicato, per gli ulteriori effetti, nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Roma, addì 25 giugno 1956

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
TESSITORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1956
Registro n. 9, foglio n. 75

(3953)

PREFETTURA DI LUCCA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lucca al 30 novembre 1955.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LUCCA

Visto il decreto n. 1923 del 1° febbraio 1956, col quale è stato indetto il concorso a cinque posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1955;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visti gli articoli 5 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Lucca al 30 novembre 1955, è costituita come appresso:

Presidente:
De Marzi dott. Italo.

Componenti:
Mola dott. Giovanni, medico provinciale;
Bolaffi prof. dott. Aldo, primario medico dell'Ospedale civile di Lucca;
Torchiana prof. dott. Luigi, docente in chimica e chirurgia;
Carraro dott. Gian Antonio, medico condotto.

Segretario:
Domenici dott. Mario.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e avrà la sua sede in Lucca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura.

Lucca, addì 3 agosto 1956

Il prefetto: ZACCHI

(3976)

PREFETTURA DI REGGIO EMILIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Richiamato il proprio decreto n. 46753-*bis* in data 5 aprile 1956, con cui sono state attribuite ai vincitori del relativo concorso, secondo l'ordine di graduatoria, le condotte mediche vacanti nella Provincia al 30 novembre 1954;

Preso atto della lettera in data 26 luglio 1956, con la quale il dott. Gallingani Hermes, vincitore della condotta di Castelnuovo Monti, ha rinunciato al posto attribuitogli;

Ritenuto necessario attribuire la predetta condotta rimasta vacante al candidato che segue in graduatoria, tenendo presenti le preferenze indicate nella domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 26 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Boccazzi Bruno è dichiarato vincitore della seconda condotta medica di Castelnuovo Monti (Felina).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura e del Comune interessato.

Reggio Emilia, addì 3 agosto 1956

p. Il prefetto: ERRICHELLI

(3920)

PREFETTURA DI ANCONA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ancona.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ANCONA

Visto il proprio decreto in data 21 giugno 1956, con il quale sono state assegnate le condotte ostetriche vacanti alla data del 30 novembre 1954, alle vincitrici del concorso bandito con il decreto n. 7196 del 23 febbraio 1955;

Vista la graduatoria generale approvata con proprio decreto n. 20086 del 21 giugno 1956;

Vista la lettera in data 27 luglio 1956, con la quale la signora Campogiani Maria dichiara di rinunciare alla nomina a titolare della condotta ostetrica di Candia;

Ritenuto che in base all'ordine di graduatoria ed alla indicazione preferenziale delle sedi, ha diritto alla nomina al posto della predetta condotta l'ostetrica Sangiorgi Maria;

Visti gli articoli 56 e 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Sangiorgi Maria è assegnata quale titolare alla condotta di Candia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura e del Comune interessato.

Ancona, addì 1° agosto 1956

Il prefetto: CAPPELLINI

(3921)

PREFETTURA DI TERNI

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Terni al 30 novembre 1953

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERNI

Con decreto n. 18233 Divisione sanità del 1° agosto 1956, ha approvata la seguente graduatoria:

1. Tabacco Umbertina	punti	51,950	su 100
2. Morganti Lidia	»	49,825	»
3. Zangarelli Maria Stella	»	47,404	»
4. Breccia Maria	»	43,244	»
5. Manni Fedora	»	43,000	»
6. Rambotti Elena	»	42,125	»
7. Ficai Nara	»	40,275	»
8. Bobbi Liliana	»	40,000	»
9. Petruzzi Rosa	»	38,760	»
10. La Tragna Paola	»	38,472	»
11. Luzi Lucia	»	38,275	»
12. Meneghin Giovanna	punti	38,205	su 100
13. Lanari Iris	»	37,410	»
14. Giorgi Bruna	»	36,925	»
15. Cavicchi Ida	»	36,121	»
16 D'Ignazio Anna	»	35,200	»
17. Cecconi Renata	»	35,000	»

Terni, addì 1° agosto 1956

p. *Il prefetto*: FUSCO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERNI

In dipendenza della graduatoria del concorso di cui al decreto n. 18233 in data 1° agosto 1956, le sedi vacanti nella Provincia al 30 novembre 1953, tenuto conto delle preferenze indicate dalle candidate, sono state assegnate come segue:

Tabacco Umbertina: Allerona;

Morganti Lidia: Lugnano in Teverina;

Zangarelli Maria Stella: Montecastrilli (frazione Sviliano);

Terni, addì 1° agosto 1956

p. *Il prefetto*: FUSCO

(3909)

PREFETTURA DI FOGGIA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Foggia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Visto il proprio decreto n. 28596 del 3 luglio 1956, col quale, l'ostetrica Bolognesi Liliana veniva assegnata alla condotta ostetrica del comune di Faeto;

Visto il telegramma, in data 27 luglio 1956, con cui il sindaco di detto Comune informa che la su nominata ostetrica Bolognesi non ha assunto servizio entro il termine stabilito e scaduto il 25 luglio 1956;

Ritenuto di dover provvedere alla assegnazione di detta sede ad altra concorrente che segue nella graduatoria e che l'ha chiesta in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Di Bari Maria, è assegnata alla condotta ostetrica del comune di Faeto.

Il sindaco di detto Comune è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Foggia, addì 28 luglio 1956

Il prefetto: MENEGHINI

(3864)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.